

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2012, proposto da:
Fluidmesh Networks Srl, Tanaza Srl, Inventi In20 Srl, rappresentate e difese dall'avv.
Giovanni Calugi, con domicilio eletto presso Giovanni Calugi in Firenze, via Gino
Capponi n. 26;

contro

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, Società Sviluppo Toscana Spa,
rappresentate e difese dall'Avv. Silvia Fantappiè, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità
Italiana n. 1;

nei confronti di

Manteco Spa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 3075 del 16 luglio 2012, comunicato alla Fluidmesh Networks
srl il 30 luglio 2012, con cui la Direzione generale competitività del sistema regionale
delle competenze Area di coordinamento industria, artigianato, innovazione tecnologica
Settore ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico della Regione
Toscana, ha dichiarato inammissibile la proposta presentata dalle ricorrenti nell'ambito
della selezione di proposte progettuali in materia di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale di cui al bando approvato con decreto dirigenziale n. 6408 del 30 dicembre

2011 ed ha approvato l'elenco dei progetti ammessi alla valutazione tecnica (tra i quali quello presentato, sotto soggetto capofila, da Manteco spa);

della nota 30 luglio 2012, con cui Sviluppo Toscana spa ha informato Fluidmesh dell'avvenuta adozione del decreto n. 3075/2012;

della comunicazione 3 agosto 2012, pervenuta in pari data, con cui Sviluppo Toscana spa ha integrato la propria comunicazione del 30 luglio precedente, precisando che avverso il decreto n. 3075/2012 era ammesso ricorso di fronte al TAR Toscana entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

della nota senza data della Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, trasmessa per posta elettronica certificata a Fluidmesh, con cui la Regione ha respinto l'istanza di riesame presentata da Fluidmesh, illustrando la motivazione dell'esclusione;

di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 15 Reg. – PE/bando unico 2012/06-12/mg del 20 giugno 2012, con cui Sviluppo Toscana spa ha chiesto a Fluidmesh integrazioni documentali in ordine all'affidabilità economico finanziaria della Tanaza srl.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e di Società Sviluppo Toscana Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 30 dicembre 2011, la Regione Toscana emanava un bando per la selezione di proposte progettuali in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzato alla concessione di contributi pubblici di cui al POR CReO FESR 2007-2013; con gli atti meglio specificati in epigrafe, l'istanza di partecipazione alla detta procedura presentata dalle ricorrenti in associazione temporanea di scopo, era dichiarata inammissibile, sulla base della rilevazione della mancanza, in capo alla Tanaza s.r.l., del requisito della sostenibilità finanziaria di cui all'art. 5 del bando di concorso.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalle ricorrenti per violazione e falsa applicazione della *lex specialis* della procedura, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, violazione del principio del *favor participationis*.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana e Sviluppo Toscana s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Con riferimento ai motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti e alle difese proposte dalla Regione Toscana e da Sviluppo Toscana s.p.a. è, infatti, sufficiente rilevare:

-come la previsione dell'art. 5, nota 4 lett. c) della *lex specialis* della procedura prevedesse la necessità di considerare, ai fini del calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria, anche <<eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente dalla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato>>;

-come quindi il calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria relativo alla Tanaza s.r.l. dovesse essere effettuato in maniera comprensiva anche dei <<versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale>> deliberati nell'assemblea ordinaria del 9 febbraio 2012 (e, quindi, in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande), non essendo per nulla necessario, ai sensi della richiamata previsione della *lex specialis*

della procedura, che detti versamenti fossero stati effettuati alla data di scadenza del bando, ma solo deliberati;

-come, trattandosi di <<versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale>> e non di <<decision(i) di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti>>, non potessero trovare essere applicazione alla fattispecie gli oneri formali e di pubblicità previsti dall'art. 2481 bis c.c. (sulla distinzione tra aumento del capitale sociale e versamento in conto futuro aumento di capitale sociale, si veda Cass. civ., sez. I, 13 agosto 2008 n. 21563), essendo sufficiente la semplice deliberazione dell'assemblea dei soci;

-come si trattasse di previsione di facile applicazione, sulla base della documentazione depositata nel procedimento dalle ricorrenti e non apparendo necessarie ulteriori indagini sull'effettivo versamento delle somme (requisito non previsto dal già citato art. 5, nota 4 lett. c) del bando che considera sufficiente la semplice deliberazione di <<eventuali versamenti in conto capitale deliberati dai soci successivamente dalla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato>>).

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento degli atti impugnati; la particolarità e novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento degli atti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012